

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3499 del 27/07/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L.241/90 forma SIMULTANEA e modalità sincrona. Ditta: LOGJOB servizi di logistica soc.coop. Attività: servizi di logistica, controllo qualità capi e smacchiatura
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3566 del 23/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA.

DITTA: LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC.COOP.

ATTIVITÀ: SERVIZI DI LOGISTICA, CONTROLLO QUALITÀ CAPI E SMACCHIATURA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- ✓ l'istanza presentata dalla Ditta **LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC. COOP** (C.F. 08384240969), allo Sportello Unico del Comune di Castelsangiovanni in data 27.7.2019 e trasmessa dallo stesso con nota n. 15482 del 30.7.2019 (prot. Arpae n. 119872 del 30.7.2019) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di servizi di logistica controllo qualità capi e smacchiatura da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Castelsangiovanni via Dogana Po n. 2/A. Il titolo richiesto con l'AUA è l'auto-rizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- ✓ la nota n. 125073 del 8.8.2019 con cui il SAC di Arpae ha documentazione ha richiesto documentazione integrativa in fase di verifica di correttezza formale;
- ✓ la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 18255 del 12.9.2019 (prot. Arpae n. n. 140929 del 12.9.2019);
- ✓ l'ulteriore documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 21277 del 19.10.2019 (prot. Arpae n. n. 161579 del 21.10.2019);
- ✓ il verbale della conferenza di servizi del 23.10.2019 durante la quale era ravvisata la necessità di acquisire documentazione integrativa;
- ✓ la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 2414 del 3.2.2020 (prot. Arpae n. n. 17225 del 3.2.2020);
- ✓ l'ulteriore documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 4955 del 5.3.2020 (prot. Arpae n. n. 36056 del 5.3.2020);

Verificato che il titolo ambientale richiesto con la domanda di AUA è il seguente:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
2. nulla osta di cui al comma 6 dell'art. 8 della L. 447/95;

Preso atto che:

- le emissioni in atmosfera derivano da cabine con impiego di solventi per l'eventuale smacchiatura di abiti movimentati (E1). Le cabine sono collegate singolarmente alla tubazione principale ed ogni cabina ha un suo motore che viene azionato a pedale quando l'operatrice effettua l'operazione di smacchiatura ed ogni volta che l'operatrice si appresta ad utilizzare la cabina apre la saracinesca che la collega alla tubazione principale e alla fine la chiude. I punti di aspirazione nella cabina sono frontali all'operatore;
- la condizione di lavoro più gravosa è relativa all'attività contemporaneamente svolta da 4 operatrici;
- ogni cabina contiene un filtro a carboni attivi;
- l'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e precisamente al punto 4 della parte II della l'legato III al medesimo decreto;
- i quantitativi previsti di COV utilizzati mensilmente, nelle più gravose condizioni di esercizio saranno di 70 lt/mese;
- gli scarichi deriveranno solo da servizi igienici.

Osservato che:

- il rappresentante della ditta, il quale precisa che il consumo massimo teorico di solventi è pari a 840 l/anno, corrispondente ad una massa annua massima di circa 1218 kg/anno e la capacità nominale è pari a circa 4,1 kg/g, confermando che la durata di funzionamento sarà pari a 8 ore/g per 300 giorni/anno;

Considerato che:

- ✓ con nota prot. n. 94956 del 02/07/2020 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in relazione della particolare complessità della determinazione da assumere;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato tutti pareri

favorevoli e proceduto all'approvazione unanime per l'adozione del provvedimento oggetto della Conferenza, giusto verbale della II ed ultima riunione tenutasi il 07/07//2020;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma simultanea e modalità telematica e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta **LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC. COOP** (C.F. 08384240969) per l'attività di servizi di logistica controllo qualità capi e smacchiatura da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni via Dogana Po n. 2/A nel rispetto: L'AUA comprende il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SMACCHIATURA

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	12 m
Sistema di abbattimento:	Filtro a carboni attivi

- Lo sgrassaggio deve avvenire utilizzando gli appositi impianti generanti l'emissione E1 con captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per minimizzare la formazione di emissioni diffuse;
- il **valore limite di emissione totale** è stabilito in 20 g di massa di solvente emesso per kg di prodotto pulito ed asciugato (20 g/kg);
- La verifica del rispetto del valore limite deve avvenire tramite il calcolo del rapporto tra la quantità annua di solvente utilizzato (I), detratta la quantità di COV adsorbiti dai filtri a carboni attivi (CA), ed il peso annuo di capi di abbigliamento sottoposti a smacchiatura (P), sintetizzabile con la seguente formula: $(I-CA)/P$;
- i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie, la frequenza di sostituzione dei filtri a carboni attivi e le relative quantità, validate dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

- e) i consumi mensili di prodotti smacchianti, validati dalle relative fatture di acquisto, ed i quantitativi mensili di capi di abbigliamento sgrassati devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- f) l'input annuo di COV non può essere superiore a 1220 kg/anno;
- g) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
 - 1. l'opportuna documentazione, relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità al valore limite di emissione totale di cui alla lettera b) ed all'input annuo di cui alla lettera f)
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti modificati non può superare un mese;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP;
- La portata d'aria estratta deve essere reintegrata da una pari portata d'aria esterna, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. competente per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che a questa Autorità a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.